

è nel disegno del Governo e dei decreti delegati attuativi della legge Bassanini, devolvere agli enti locali l'organizzazione e la gestione degli uffici;

esistono gravi incompatibilità a carico di dipendenti locali che svolgono attività professionali al di fuori degli impegni di ufficio, creando grave nocuo-mento ai bilanci comunali ed alimentando, indirettamente, le sacche disoc- cupazionali data l'impossibilità per gli amministratori di adeguare e aggiornare le piante organiche —

quali iniziative intenda adottare al fine di individuare e stabilire, al più presto, le incompatibilità dei dipendenti pubblici che svolgono attività professionali al di fuori degli impegni di ufficio, permettendo così la creazione di nuove e reali possibilità di lavoro tramite concorso e consentendo, in questo modo, agli enti locali interessati la modifica e l'aggiornamento delle piante organiche.

(2-01369) « Bressa, Mario Pepe ».

(15 settembre 1998).

DISEGNO DI LEGGE: S. 3040. — DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE — EAAP (APPROVATO DAL SENATO) (4937)

(A.C. 4937 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. All'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) è concesso un contributo ventennale di lire 30 miliardi annue a decorrere dal 1999, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente stesso è autorizzato ad effettuare al fine di pervenire al risanamento economico-finanziario. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1999 e 2000, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il regime del ruolo di gestore del servizio integrato resta sottoposto alle disposizioni degli articoli 16 e 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Sopprimere il comma 1.

1. 2. Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

1. 3. Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: concorso con la seguente: anticipazione.

1. 4. Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sarà altresì concesso un contributo di lire 3 miliardi per tutti gli Enti consortili acquedottistici interprovinciali che abbiano una debitoria consolidata a causa degli oneri contratti con l'Enel derivanti dagli impianti di sollevamento dell'acqua.

1. 5. Mario Pepe.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- 1. 6.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Ente autonomo acquedotto pugliese è tenuto a restituire allo Stato il contributo concesso ai sensi del comma 1, in un periodo non superiore a 20 anni, secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitale e di interesse. A tal fine l'Ente medesimo determina le tariffe in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, comprensivi delle quote di ammortamento del contributo statale di cui al comma 1. Nel caso di morosità per un periodo superiore a sei mesi, i crediti per le utenze sono equiparati ad ogni effetto ai crediti dello Stato per le imposte.

- 1. 7.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Ente autonomo acquedotto pugliese è tenuto a restituire allo Stato il contributo concesso ai sensi del comma 1, in un periodo non superiore a 30 anni, secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitale e di interesse. A tal fine l'Ente medesimo determina le tariffe in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, comprensivi delle quote di ammortamento del contributo statale di cui al comma 1. Nel caso di morosità per un periodo superiore a sei mesi, i crediti per le utenze sono equiparati ad ogni effetto ai crediti dello Stato per le imposte.

- 1. 8.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, è vincolato al totale recupero dei crediti vantati dall'Ente autonomo acquedotto pugliese, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato pagamento è prevista l'immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute dagli utenti morosi.

- 1. 01.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, è vincolato all'istituzione di una commissione di controllo che verifichi il puntuale pagamento delle utenze. La commissione presenta semestralmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta.

2. La commissione di cui al comma 1, è composta da 5 ufficiali superiori della Guardia di finanza, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Dall'attuazione del presente articolo non conseguono oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

- 1. 02.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, è vincolato al pagamento, da parte del comune di Potenza, dell'importo di 43 miliardi di debito accumulati nei confronti dell'Ente autonomo acquedotto pugliese. In caso di mancato pagamento è autorizzato il pignoramento del palazzo comunale e di altri beni del comune fino al raggiungimento di tale importo.

- 1. 03.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

(A.C. 4937 — sezione 2)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 2.**

1. L'articolo 11-*quater* del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi bancari e finanziari da appaltarsi dall'EAAP sono affidati secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed il relativo bando deve prevedere la gratuità del servizio di cassa.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 2.**

Al comma 2, dopo le parole: ed il relativo bando deve prevedere *aggiungere le seguenti:* la procedura del pubblico incanto e.

2. 121. Formenti, Dussin Guido, Fongaro, Pittino.

(A.C. 4937 — sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del regio decreto-legge 19 ottobre

1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233, la riscossione delle entrate dell'EAAP è effettuata direttamente dall'Ente stesso in base ad estratto conto, da inviare all'utente entro il mese di gennaio di ciascun anno, recante l'indicazione del saldo dei consumi dell'anno precedente nonché dei canoni e dell'acconto sui consumi dell'anno in corso. L'utente provvede al versamento dell'importo risultante dall'estratto conto in quattro rate, aventi scadenza, rispettivamente, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre, a mezzo di versamenti su conto corrente postale o su conto corrente bancario intestati all'Ente.

2. Trascorso il termine di scadenza di ciascuna rata senza che l'utente abbia provveduto al relativo pagamento, decorrono in favore dell'EAAP, dal giorno successivo al predetto termine e sino alla data del pagamento, gli interessi nella misura del 10 per cento annuo.

3. In caso di mancato pagamento di due rate, decorsi trenta giorni dal termine di scadenza della seconda rata non versata, l'Ente, con proprio personale appositamente autorizzato, può procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, procedendo altresì, tramite il proprio ufficio legale, al recupero delle somme non versate. Decorso un anno dal termine di scadenza dell'ultimo pagamento non effettuato, l'Ente, senza obbligo del non riscosso per riscosso, può formare ruoli affidando al concessionario della riscossione l'esazione coattiva delle somme dovute incrementate degli interessi calcolati sino alla data di emissione del ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano decorso il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

ART. 3.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 6
DELLA COMMISSIONE.

Sopprimere il comma 1.

0. 3. 6. 1. Grimaldi, Galdelli, Nardini.

Al comma 2, sostituire le parole da: il regolamento fino a: altresì disciplinare con le seguenti: Con regolamento governativo, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sarà disciplinata.

0. 3. 6. 3. Grimaldi, Galdelli, Nardini.

Sopprimere il comma 3.

0. 3. 6. 2. Grimaldi, Galdelli, Nardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Con regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono adottate norme relative all'EAAP in vista della sua trasformazione in società per azioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. A tal fine il regolamento provvede tra l'altro ad individuare le norme vigenti, incompatibili con la nuova natura giuridica dell'Ente, che sono abrogate con effetto dalla data di

entrata in vigore del regolamento medesimo, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà altresì disciplinare la riscossione delle entrate dell'Ente e le modalità di versamento delle medesime da parte degli utenti, prevedendo, in particolare che:

a) la riscossione delle entrate sia effettuata direttamente dall'Ente;

b) i pagamenti siano effettuati in quattro rate trimestrali;

c) in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti siano applicati gli interessi moratori;

d) decorso un anno dal termine di scadenza dell'ultimo pagamento non effettuato, l'Ente possa formare ruoli, a condizione che non abbia iniziato autonoma azione di recupero, affidando al concessionario del servizio di riscossione, senza obbligo del non riscosso per riscosso, l'esazione coattiva delle somme dovute, incrementate degli interessi moratori calcolati sino alla data di emissione del ruolo.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e, comunque, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 11 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233.

3. 6. La Commissione.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fermo restando l'obbligo per tutti gli utenti a provvedere al pagamento dei canoni progressi.

3. 3. Formenti, Dussin Guido, Fongaro, Pittino.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: due rate sino a: erogazione dell'acqua con le seguenti: tre rate, decorsi

trenta giorni dal termine di scadenza della terza rata non versata, l'Ente, con proprio personale appositamente autorizzato, può procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua nei confronti di singole utenze non condominiali.

3. 2. Turroni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: due rate sino a: erogazione dell'acqua con le seguenti: tre rate, decorsi trenta giorni dal termine di scadenza della terza rata non versata, l'Ente, può procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua nei confronti di singole utenze non condominiali.

3. 1. Turroni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: con proprio personale fino a: altresì con la seguente: procede.

3. 4. Turroni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: può procedere con la seguente: procede.

3. 5. Formenti, Dussin Guido, Fongaro, Pittino.

(A.C. 4937 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 4937 — sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il problema dell'acqua è sostanziale, dati i molteplici usi cui si presta, soprattutto per quanto riguarda i Comuni in precarie condizioni di dotazione idrica; a fronte di reti fatiscenti e di impianti di distribuzione non sempre funzionali;

i costi per gli Enti (consorzi, aziende, Acquedotti, ecc.) sono notevolmente onerosi, sia perché bisogna fare ricorso agli impianti di sollevamento per distribuire l'acqua nelle realtà più lontane, sia per l'onerosa manutenzione delle reti di avvicinamento ai centri urbani;

i consorzi non riescono a sopportare gli oneri sempre più crescenti sia per i notevoli costi della gestione, sia per i forti gravami assunti presso l'Enel per ripianare le spese degli impianti di sollevamento delle acque;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative del caso nel prossimo bilancio e nella finanziaria '99 per predisporre, nei capitoli a ciò preposti, cospicui fondi finanziari per aiutare gli Enti consortili delle reti idriche, che abbiano una valenza interprovinciale, a risanare tutta la debitoria pregressa contratta con l'Enel per attivare gli impianti di sollevamento dell'acqua.

9/4937/1 Mario Pepe, Piccolo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge concernente disposizioni finanziarie a favore dell'ente Autonomo acquedotto pugliese e, in particolare le pesanti sanzioni pecuniarie previste per i ritardati pagamenti dei canoni di fornitura per acqua;

preso atto dei rilievi formulati dalla Commissione bilancio in materia di interessi moratori per i ritardati pagamenti;

considerato che la disposizione prevista all'articolo 3, comma 2 conferma la discrasia, ad ulteriore conferma del disordine fiscale, che quotidianamente viene dai contribuenti constatato perchè sottoposti a misure vessatorie penalizzanti e mai omogenee;

impegna il Governo

a fornire indicazioni a tutti gli enti pubblici che la misura degli interessi moratori debba tenere conto della misura del tasso di interesse legale.

9/4937/2 Grillo, Marinacci, Tassone, Panetta, Volontè.

La Camera,

esaminato il disegno di legge 4937 e in particolare le disposizioni previste all'articolo 3 con le quali sono state introdotte misure che affidano all'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese volte alla riscossione dei canoni sui consumi d'acqua al fine di ridurre l'area di evasione;

considerato che il comma 2 dell'articolo 3 prevede interessi di mora nella misura del 10 per cento, che rappresenta un livello doppio rispetto al tasso ufficiale di sconto corrente;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento entro il 30 giugno 1999 una relazione sui risultati raggiunti attraverso il sistema di riscossione diretta in un servizio di pubblica utilità e nel controllo capillare della evasione del canone destinando i maggiori incassi derivanti da così pesanti sanzioni pecuniarie nell'ammodernamento e nella realizzazione di impianti irrigui nelle aree agricole interne, depresse e svantaggiate e all'interno delle aree protette e delle aree parco.

9/4937/3 Tassone, Marinacci, Volontè, Grillo, Panetta.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni finanziarie a favore dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese;

considerata l'insufficienza della rete di depuratori nelle aree gestite dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese;

rilevata l'importanza del processo depurativo delle acque in materia di sanità pubblica, tutela dell'ambiente, attività di acquacoltura e turistiche;

constatato come numerose siano le zone umide costiere della Puglia interessate da fenomeni di inquinamento derivante da inesistenza o insufficienza degli impianti di depurazione;

preso atto della Convenzione di Ramsar in materia di tutela delle zone umide;

impegna il Governo

ad assumere entro il biennio 1999-2000, anche in collegamento con enti regionali e locali, ogni iniziativa utile a realizzare e migliorare gli impianti di depurazione, in particolar modo e in via prioritaria, per quegli impianti ricadenti o che abbiano conseguenze nei confronti degli equilibri ecologici delle aree naturali protette e delle aree umide costiere.

9/4937/4 Marinacci, Volontè, Grillo, Panetta, Tassone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese;

considerato come la perdita di risorse idriche che vanno disperse a causa di impianti di distribuzione vetusti è stimata pari al 25-30 per cento della quantità erogabile, con effetti negativi in termini di soddisfazione dell'utenza e causa di mancati introiti per i soggetti erogatori, oltre a comportare più facilmente il fenomeno degli allacci abusivi;

impegna il Governo

a prevedere che una quota significativa degli investimenti effettuati dall'Ente autonomo acquedotto pugliese sia finalizzata nell'arco di un quinquennio alla manutenzione straordinaria degli impianti di distribuzione allo scopo di ridurre le perdite.

9/4937/5 Panetta, Marinacci, Tassone, Volontè, Grillo.

La Camera,

considerato che a seguito dell'approvazione del disegno di legge recante disposizioni a favore dell'EAAP questo stesso godrà di un contributo ventennale pari a lire 30 miliardi annui e che vi sono numerose imprese esecutrici di appalti che vantano crediti nei confronti dell'EAAP il cui mancato pagamento genera loro forti disagi fino talvolta a determinare vere e proprie situazioni di difficoltà economica;

impegna il Governo

a destinare le risorse sopra descritte prioritariamente al pagamento dei crediti che vantano le imprese esecutrici di appalti per conto dell'EAAP, con precedenza, nei primi due anni dall'entrata in vigore della legge, per quelle che non hanno più appalti in corso e secondo un criterio cronologico riferito alla data di conclusione degli stessi.

9/4937/6 Foti, Amoroso, Marengo, Lo Porto, Martinat, Ozza Riccio, Sospiri, Zaccheo, Vitali, Leone.

La Camera,

considerato che:

l'E.A.A.P. eroga il bene acqua ad una popolazione vastissima comprendente l'intero territorio pugliese nonché ampie zone di altre regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria e parte della Campania);

si tratta della erogazione di un bene primario rispetto a necessità e bisogni individuali nonché alla capacità produttiva di questa parte del Mezzogiorno;

con l'approvazione del disegno di legge riguardante disposizioni finanziarie a favore dell'E.A.A.P., lo Stato interviene nel piano di ammortamento dei debiti contratti dall'ente stesso negli anni passati e addebitabili soprattutto alla non irrepreensibile gestione dei consigli d'amministrazione dell'ente:

impegna il Governo

in presenza delle disposizioni previste relative all'E.A.A.P. dal comma 83 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, una volta effettuata la trasformazione dell'ente, a discutere nelle competenti Commissioni parlamentari per il futuro dell'E.A.A.P., affinché sia comunque garantita la proprietà pubblica del bene acqua e la trasformazione dello stesso in S.p.A. prevedendo e garantendo il coinvolgimento a tutti i livelli delle istituzioni e degli enti pubblici a vario modo interessati.

9/4937/7 Galdelli, Nardini.

La Camera,

in relazione all'approvazione del disegno di legge recante disposizioni a favore dell'ente autonomo acquedotto pugliese ed in particolare in relazione al comma 3 che prevede la trasformazione dell'E.A.A.P. in società per azioni;

apprezzato l'impegno del Governo a realizzare una svolta significativa nella gestione delle risorse idriche meridionali;

valutato positivamente l'intento del Governo e della competente Commissione parlamentare di accelerare i tempi per la trasformazione dell'E.A.A.P. in società per azioni;

considerato che la regione Basilicata ha, con propria legge, delimitato un unico ambito territoriale per l'intero territorio regionale;

impegna il Governo

ad operare per verificare la possibilità di dar vita a più società per azioni, una per ogni regione.

9/4937/8 Boccia, Galeazzi.